



Versione 1.0 del
12.08.2024.
Entrata in vigore il
31.08.2024

Gruppo Atletico Bassano 1948 associazione sportiva dilettantistica

WWW.GABASSANO.IT

Codice Fidal V1614

SAFEGUARDING POLICY

codici di condotta e Policy

INDICE GENERALE	
PROFILO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA	Pag. 1
ORGANI E CARATTERISTICHE DELL'ASSOCIAZIONE	Pag. 3
Organi di governo	Pag. 3
Caratteristiche dell'associazione	Pag. 7
Principali definizioni ed abbreviazioni utilizzate	Pag. 7
Policy per la tutela della privacy dei tesserati	Pag. 9
1 La normativa di riferimento e ambiti di applicazione	Pag. 10
2. Adozione del Modello di prevenzione	Pag. 12
3. Diffusione, Comunicazione e Formazione	Pag. 12
4. Responsabile per la tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra forma di discriminazione	Pag. 13
5 Rapporti tra destinatari e Responsabile	Pag. 13
6 Procedura per le segnalazioni al Responsabile	Pag. 14
7 Sistema disciplinare	Pag. 15
8 Comportamenti sanzionabili	Pag. 15
9 Sanzioni	Pag. 15
10 Ricorso in autotutela	Pag. 17
CONDICE DI CONDOTTA DELL'ASSOCIAZIONE	Pag. 19
Policy contro le discriminazioni di genere	Pag. 21
CODICE DI CONDOTTA contro le differenze di genere	Pag. 22
Policy per la promozione della parità di genere	Pag. 23
Child Safeguarding Policy	Pag. 24
CODICE DI CONDOTTA Child Safeguarding Policy	Pag. 28

PROFILO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA

Premessa

Diritto fondamentale degli Associati e/o Tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente dalla propria etnia, dalle proprie convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico degli Associati e/o Tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

Profilo

Gruppo Atletico Bassano 1948 a.s.d., avente sede legale a Bassano del Grappa (VI), c/o Campo Scuola Centro Studi S. Croce, Via Maritain, 2, è una Associazione Non Riconosciuta affiliata alla FIDAL con codice affiliazione VI614.

L'associazione trae le proprie origini da un nucleo di tecnici e praticanti l'atletica leggera nel Bassanese a partire dall'anno 1948, inizialmente organizzato nella forma del Circolo Ricreativo comunale aderente all'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori. Essa è stata formalmente costituita in associazione il 29 marzo del 1988, con atto a rogito del Notaio Alessandro Todescan (N. 64589 di Repertorio) da un gruppo di appassionati, tecnici, professionisti, dirigenti ed imprenditori che hanno deciso di unire le proprie competenze e capacità per dar vita ad un sodalizio sportivo che diffondesse la pratica dell'atletica leggera tra i giovani.

L'Associazione persegue il seguente scopo:

- promuovere e sviluppare la diffusione dell'attività sportiva connessa alla pratica dell'atletica leggera intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati;
- promuovere e sviluppare, nell'ambito dell'attività sociale, iniziative culturali, sportive e ricreative nonché editoriali sportive con testata periodica a scopo divulgativo.

Essa è riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, ed esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Nello specifico l'Associazione ha per oggetto, in particolare, lo sviluppo, la diffusione, la formazione, la promozione, la pratica e la valorizzazione dello sport

denominato ATLETICA LEGGERA, e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.

L'Associazione potrà collaborare con altre Associazioni sportive o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

L'associazione ha stipulato con il Comune di Bassano del Grappa una convenzione per l'utilizzo del locale Campo Scuola di Atletica Leggera ed utilizzarne gli spazi adibiti ad uffici come sede. L'accordo non prevede la gestione dell'impianto in regime di concessione.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del CONI, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal CONI, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

In particolare, il **GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948** intende ottemperare agli obblighi di cui all'art. 16 c. 2 del Dlg. 39 del 2021 predisponendo ed adottando il prescritto **Modello Organizzativo e di Controllo dell'Attività Sportiva** (di qui in poi denominato, per brevità "Modello di prevenzione") con l'osservanza delle direttive contenute nelle *Linee Guida* in materia adottate dalla federazione di riferimento (FIDAL) e dei principi fondamentali individuati dall'OSSERVATORIO PERMANENTE DEL CONI PER LE POLITICHE DI SAFEGUARDING in materia di PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI ABUSO, VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE approvato in data 25 luglio 2023.

ORGANI E CARATTERISTICHE DELLA ASSOCIAZIONE

Organi di governo

L'associazione Gruppo Atletico Bassano 1948 è un'associazione non riconosciuta.

Il Consiglio direttivo è convocato e presieduto dal Presidente pro tempore.

Di seguito sono sintetizzate le competenze del Consiglio direttivo e degli organi ed organismi associativi, nonché di altre figure tecniche ed organizzative (come segretario, direttore tecnico, ecc.) con espresso rimando allo Statuto del GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948 da intendersi parte integrante del presente Modello:

Presidente/ legale rappresentante	<ul style="list-style-type: none">• Il Presidente dell'Associazione, nominato nell'ambito del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.• Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.• Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
Vice Presidente	<ul style="list-style-type: none">• Il Vicepresidente, anch'egli nominato nell'ambito del Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni nel caso che questi sia impedito per assenza o per altra causa, nonché in quelle mansioni nelle quali venga da questi espressamente delegato.
Il Segretario	<ul style="list-style-type: none">• Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, segue le procedure di tesseramento degli associati, attende alla corrispondenza.
Il Tesoriere	Il Tesoriere: <ul style="list-style-type: none">○ cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi

	<p>deliberati dal Consiglio Direttivo e predispone e conserva i relativi contratti e ordinativi,</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ si incarica della tenuta dei libri contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predispone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. <p>Il Tesoriere cura inoltre le riscossioni ed i pagamenti da effettuarsi previo mandato del Presidente. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.</p>
Consiglio direttivo	<p>Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, spetta pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari, • formulare la relazione programmatica e consuntiva sull'attività dell'Associazione, • redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo relativamente a ciascun esercizio sociale, • compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, • autorizzare il compimento degli atti e la stipula dei contratti inerenti alla straordinaria amministrazione dell'Associazione, • deliberare circa l'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli Associati, • tenere il Libro degli Associati, • istituire commissioni di lavoro, nominarne i responsabili ed in generale stabilire l'articolazione organizzativa più idonea a perseguire gli scopi dell'Associazione,

	<ul style="list-style-type: none"> • compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.
Assemblea degli Associati	<p>L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, in base alle materie su cui deliberare:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) esamina e delibera in merito all'approvazione del rendiconto annuale; b) si esprime sulla relazione consuntiva e programmatica predisposta annualmente dal Consiglio Direttivo; c) elegge i membri del Consiglio Direttivo e, facoltativamente, il Revisore o il Collegio dei Revisori; d) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti; e) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione; f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; g) delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 36/2021; h) delibera sulla ratifica del provvedimento di esclusione degli Associati; i) sulle decisioni del Consiglio Direttivo di rifiutare l'ammissione ad un aspirante Associato; j) delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia ad essa riservata dalla legge o dal presente statuto. <p>Delibera inoltre:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) sulle modificazioni dello Statuto; b) sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; c) sulla elezione del Consiglio Direttivo decaduto; d) sulla trasformazione, anche ai sensi dell'articolo 31 dello statuto, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;

	<p>e) sullo scioglimento dell'Associazione con nomina del liquidatore,</p> <p>f) sul trasferimento della sede,</p> <p>g) su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.</p>
Istruttori ed allenatori	Curano la preparazione degli atleti agonisti

Caratteristiche dell'associazione

N. Tesserati	242
di cui: minorenni	170
N. Atleti	227
di cui: minorenni	170
N. Collaboratori	14, di cui 5 a titolo di volontariato
Utilizzo impianti sportivi	SI
Utilizzo spogliatoi	SI
Utilizzo di docce	SI
Trattamenti sanitari e/o fisioterapici	NO
Organizzazione di trasferte con pernotto	SI

Principali definizioni ed abbreviazioni utilizzate

- **COLLABORATORI:** tutte le persone che operano nell'ambito del **GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948** sulla base di apposito mandato o di altro vincolo contrattuale di dirigenza, dipendenza, consulenza, collaborazione anche sportiva dilettantistica ed amministrativo gestionale ex D.lgs 36 del 2021, volontariato;
- **FORNITORI:** i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che, in virtù di specifici contratti, erogano al **GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948** servizi o prestazioni;
- **DESTINATARI/ESPONENTI:** Tutte le persone che a qualsiasi titolo: collaboratori, membri di organi sociali, fornitori, tesserati, atleti e loro genitori/tutori se minorenni, ecc. operano all'interno del **GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948** ovvero interagiscono con esso;
- **LINEE GUIDA:** le Linee guida emanate dalla FIDAL, e dagli altri enti a cui sia eventualmente affiliata l'associazione, per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione ai sensi del Decreto legislativo 39/2021 Art. 16;
- **MODELLO:** Complesso di principi e di Protocolli comportamentali finalizzato a prevenire il rischio della commissione di abusi, violenze e discriminazioni all'interno del **GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948** (in breve: Modello di prevenzione);
- **ORGANI dell'associazione:** gli organi del **GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948** sono l'Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente, Il segretario, Il Tesoriere e gli eventuali organi di controllo;
- **P.A.:** qualsiasi Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi esponenti nella loro veste di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio anche di fatto.
- **BAMBINO, BAMBINA E ADOLESCENTE:** con questi termini ci si riferisce a tutti coloro che hanno meno di 18 anni.
- **CHILD SAFEGUARDING:** è la responsabilità di un'organizzazione nel garantire che il suo staff, i suoi operatori, partner, volontari, consulenti e le sue attività e i programmi non

arrechino danno ai bambini e alle bambine con cui entrano in contatto, ovvero che non espongono i bambini e le bambine al rischio di maltrattamenti e abusi.

- **CODICE DI COMPORTAMENTO/CONDOTTA:** un insieme di standard sul comportamento a cui il personale di un'organizzazione è obbligato ad attenersi.
- **COMPORTAMENTO DISCRIMINATORIO:** comportamento irrispettoso verso una persona che può riguardare la sua identità di genere, l'orientamento sessuale, lo stato civile, l'appartenenza etnica (includendo il colore della pelle, la nazionalità, ecc.), la religione o le sue credenze, l'età o la disabilità. Può includere anche l'intimidazione o la sopraffazione.
- **CONTESTI ORGANIZZATIVI:** il termine è usato in maniera ampia per includere istituzioni e organizzazioni del settore pubblico, volontario o privato che lavorano in contesti residenziali o non residenziali e dove gli adulti possono lavorare direttamente o indirettamente con bambini e bambine.
- **CRC:** acronimo di Convention on the Rights of the Child, la cui traduzione ufficiale in italiano è «Convenzione sui diritti del fanciullo» la cui denominazione di uso corrente è «Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza».
- **AMBIENTE SICURO:** un ambiente sicuro per i bambini e le bambine, sia fisico che online, è quello che garantisce strategie volte a proteggere i bambini da qualsiasi tipo di abuso o maltrattamento. Un ambiente sicuro per i bambini sarà quello che garantisce un processo di selezione attento e completo, politiche di tutela a misura di bambino, linee guida chiare e sistemi e procedure di gestione funzionanti, tra cui le strategie per garantire l'individuazione precoce, l'indagine interna sulle sospette violazioni/preoccupazioni e i processi di segnalazione tempestivi.

Policy per la tutela della privacy di Associati e Tesserati

1. A tutti gli atleti (o esercenti la potestà genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e gli associati dell'Associazione all'atto dell'iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).
2. I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto Regolamento e comunque solo sulla base della necessità all'esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte, all'adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso.
3. In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell'interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e regolamenti.
4. L'Associazione, fermo restando il preventivo consenso raccolto all'atto dell'iscrizione/tesseramento, può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante le sessioni di allenamento e gara, ma non è consentita produzione e la pubblicazione di immagini che possono causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati.
5. La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dall'Associazione contenente dati personali dei tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo l'inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati. In caso di perdita, cancellazione, accidentale divulgazione, *data breach*, eccetera, deve essere data tempestiva comunicazione all'interessato e, contestualmente, al titolare del trattamento dei dati personali. Deve essere data tempestiva comunicazione anche all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, se la violazione dei dati personali comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
6. Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali.

1 La normativa di riferimento e ambiti di applicazione

Sulla base del **Decreto legislativo 39/2021 Art. 16**, in conformità con le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia (Delibera CONI n.255 del 25.07.2023 e l'allegato Modello di regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati) , nonché con i Principi Fondamentali proposti dall'osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding, la FIDAL ha definito le Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta, da parte dei sodalizi affiliati, allo scopo di favorire la tutela dei minori e la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

L'obiettivo è garantire il rispetto del diritto della persona alla pratica sportiva tutelandola contro ogni forma di maltrattamento, violenza, discriminazione e/o abuso affinché sia salvaguardato il suo sviluppo fisico, psicologico, spirituale, sociale e morale, tramite la realizzazione e l'adozione di orientamenti e regolamentazioni utili per l'attuazione di interventi e metodologie a livello procedurale, con il fine specifico di garantire che tutte le organizzazioni sportive rispondano efficacemente all'esigenza di tutelare tutti i soggetti coinvolti nella pratica sportiva.

Condotte rilevanti

Le condotte rilevanti previste di seguito, possono essere tenute in ogni forma e/o modalità, ivi comprese ma non solo:

- a. di persona;
- b. tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

Costituiscono condotte rilevanti:

ABUSO PSICOLOGICO	Qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali.
ABUSO FISICO	Qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o

	arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping.
MOLESTIA SESSUALE	Qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico, che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante.
ABUSO SESSUALE	Qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, con o senza contatto, non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati.
NEGLIGENZA	Il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale – presa conoscenza di uno degli eventi, o atti o contegni di cui al presente documento – ometta di intervenire causando un danno, o permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato
INCURIA	La mancata soddisfazione delle necessità fondamentali dell'atleta a livello fisico, medico, educativo ed emotivo.
ABUSO DI MATRICE RELIGIOSA	L'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto dell'atleta di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
BULLISMO, CYBERBULLISMO	Qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad

	intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti 4 l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
COMPORAMENTI DISCRIMINATORI	Qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

2. Adozione del Modello di prevenzione

Con l'adozione del presente Modello di prevenzione, il **GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948** intende dotarsi di un nucleo essenziale di principi, protocolli e procedure che - ad eventuale integrazione degli altri strumenti organizzativi e di controllo interni già esistenti (MOGC ai sensi del Dpr 231 del 2001) - risponda alle finalità e alle prescrizioni di cui all'art. 16 c.2 del Dlg. 39 del 2021.

I Destinatari sono tenuti al rispetto delle regole di comportamento previste nel presente Modello e negli annessi codici di condotta (da considerarsi parte integrante del presente Modello) nell'esercizio delle loro funzioni e/o dei loro incarichi.

In particolare, esso include:

- la "Child Safeguarding Policy";
- i codici di condotta sulle materie indicate dall'Art. 16 del Decreto legislativo 39/2021; **(prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra forma di discriminazione)**

Tutti i destinatari del presente documento devono attenersi, nel rispetto delle leggi nazionali e sovranazionali, tenuto conto che tali principi contribuiscono al regolare svolgimento dell'attività associativa, salvaguardarne il buon nome presso le comunità di riferimento.

L'adozione del Modello di prevenzione e le eventuali successive modifiche o integrazioni, sono deliberate dall'assemblea ordinaria degli Associati.

3. Diffusione, Comunicazione e Formazione

Il **Gruppo Atletico Bassano 1948** provvede ad informare i Destinatari dell'esistenza e del contenuto del Modello, attraverso la diffusione ai propri atleti, nei modelli di iscrizione all'associazione, la pubblicazione nei propri canali on.line (**Sito internet, Pagina Social**), citandola in tutti i contratti di lavoro, di volontariato, nei mandati e nelle procure, nei contratti di fornitura.

La conoscenza effettiva dei contenuti del Modello da parte delle risorse presenti ed operanti nell'associazione e di tutti i soggetti che hanno rapporti con essa è condizione necessaria per assicurare l'efficacia e la corretta funzionalità dello stesso. Tutti i destinatari ad ogni livello, devono essere quindi consapevoli delle possibili ripercussioni dei propri comportamenti e delle proprie azioni rispetto alle regole prescritte dal Modello.

La partecipazione ai programmi di formazione sul Modello è obbligatoria per dirigenti, dipendenti, collaboratori e volontari ed il controllo sull'effettività della formazione e sui contenuti del programma è demandato al Responsabile di cui al successivo art. 4, che svolge altresì un controllo circa la validità e la completezza dei piani formativi previsti ai fini di un'appropriata diffusione, di un'adeguata cultura dei controlli interni e di una chiara consapevolezza dei ruoli e responsabilità delle varie funzioni interne.

Ai destinatari verrà richiesto di sottoscrivere una specifica dichiarazione di adesione al Modello ed al Codice di condotta, di cui sarà contestualmente consegnata copia, e la stessa procedura dovrà essere seguita in caso di eventuali modifiche e aggiornamenti del Modello.

4. Responsabile per la tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra forma di discriminazione

In attuazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo n.36/2021 art. 33 e tenuto conto del proprio assetto organizzativo, il Consiglio Direttivo del **Gruppo Atletico Bassano 1948** nomina, il "Responsabile per la tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra forma di discriminazione" (di seguito, per brevità indicato Responsabile) che rimane in carica per la durata di **4 (quattro) ANNI** ed è rieleggibile.

Il Responsabile è eletto tra i cittadini, anche non associati, aventi i seguenti requisiti:

- età non inferiore a 18 anni;
- cittadinanza italiana o di uno dei paesi della UE;
- godimento dei diritti civili e politici;
- assenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale e di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ai sensi del D.Lgs. N. 39/2014 in attuazione della Direttiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e della pornografia minorile;
- possesso diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'accesso all'Università o di titoli di studio superiori.

Al Responsabile è anche affidato il potere di proporre al Consiglio Direttivo modifiche volte ad implementare l'efficacia del Modello stesso.

Egli svolge, altresì, il ruolo di **Garante dell'applicazione della Policy e del Codice di condotta** al fine di assicurarne la corretta osservanza ed applicazione.

5 Rapporti tra destinatari e Responsabile

Il Responsabile riferisce, periodicamente o all'occorrenza, al Consiglio Direttivo in ordine all'effettiva attuazione del Modello o in ordine a specifiche situazioni di rischio che si siano eventualmente palesate.

I destinatari sono tenuti a informare e comunicare al Responsabile ogni dato rilevante ai fini dell'assolvimento dei suoi compiti di prevenzione e controllo.

In presenza di problematiche interpretative o di quesiti sul Modello, i destinatari devono rivolgersi, in via privilegiata, al Responsabile per i chiarimenti necessari od opportuni.

Il Responsabile, eventualmente avvalendosi anche del parere professionale di esperti esterni, è competente a risolvere i conflitti interpretativi concernenti la portata di principi e contenuti afferenti alle procedure di gestione già esistenti e quelli afferenti al Modello.

Al Responsabile devono essere trasmessi, nel rispetto delle norme sulla segretezza delle indagini, provvedimenti e/o notizie provenienti da autorità di Polizia, dall'Autorità Giudiziaria o da altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività giudiziaria o di indagine, anche contro ignoti, in relazione alla commissione di uno o più dei reati o abusi rilevanti ai fini del Decreto nei quali risulti coinvolto o comunque connesso il GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948.

Il Responsabile di concerto con i referenti delle funzioni interessate, potrà adottare proprie disposizioni operative che stabiliscano modalità e termini per la gestione e la diffusione di notizie, dati e altri elementi utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo dell'organismo stesso.

6 Procedura per le segnalazioni al Responsabile

In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati o di persone terze, nei confronti di altri tesserati, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni tramite comunicazione a voce o via posta elettronica all'indirizzo safeguarding@gabassano.it (ci si riserva di aggiornare la mail in accordo con il Responsabile all'atto della nomina)

A seguito delle segnalazioni anche di natura ufficiosa relative agli abusi rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 39/2021 art.16, il Responsabile - dopo aver **acquisito** tutte le informazioni in merito e **valutata** la pericolosità dell'accaduto – trasmette il dossier all'Ufficio del Garante per la protezione dagli abusi e dalle condotte discriminatorie della Fidal .

La procedura di segnalazione sarà svolta in modo da tenere indenni i segnalanti da ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando la riservatezza della loro identità, fatti salvi peraltro gli obblighi di legge e la tutela del **GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948** e delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Pertanto, l'interessato che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello o della Policy o del Codice di Condotta, deve comunicarla al Responsabile, tramite i mezzi sotto specificati, anche in forma anonima.

Gli indirizzi cui inoltrare le segnalazioni in forma RISERVATA sono i seguenti:

- o safeguarding@gabassano.it
- o postmaster@pec.gabassano.it

(ci si riserva di cambiare mail in accordo con il responsabile)

Ogni informazione, segnalazione, documentazione attestante i controlli svolti, report, verbali di riunioni previsti nel Modello è conservata dal Responsabile sia in formato cartaceo che elettronico in un apposito *database* per un periodo di 10 anni.

L'accesso al *database* e alla documentazione cartacea è consentito - oltre che al Responsabile, anche successivamente alla cessazione della carica - esclusivamente all'Assemblea degli Associati, agli organi di amministrazione e di controllo del **GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948** previa loro motivata richiesta.

7 Sistema disciplinare

Il **GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948** ha predisposto un sistema di sanzioni disciplinari per le eventuali accertate violazioni delle disposizioni del Modello. Tali violazioni possono determinare, come conseguenza, azioni disciplinari a carico dei destinatari interessati, anche a prescindere dall'instaurazione di un giudizio penale nel caso in cui il comportamento integri una fattispecie di reato.

La valutazione disciplinare può inoltre non coincidere con l'eventuale giudizio espresso in sede penale, potendo tale valutazione riguardare anche comportamenti che semplicemente infrangono le regole procedurali e d'azione previste dal Modello e tuttavia non ancora costituenti reato.

Il tipo e l'entità delle sanzioni verranno applicate, in concreto, dal Consiglio Direttivo, sulla base dei seguenti criteri generali di valutazione di maggiore o minore gravità del fatto e della colpevolezza individuali:

- a. dolo o colpa della condotta inosservante;
- b. rilevanza degli obblighi violati;
- e. livello ricoperto di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- d. responsabilità esclusiva o con altri che abbiano concorso nel determinare la violazione;
- e. professionalità e personalità del soggetto, precedenti disciplinari, circostanze in cui è stato commesso il fatto illecito.

L'irrogazione delle sanzioni disciplinari sarà ispirata ai principi di autonomia (rispetto all'eventuale processo penale), tempestività, immediatezza, proporzionalità ed equità.

8 Comportamenti sanzionabili

Fermi restando gli obblighi definiti dalle norme vigenti ed applicabili, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del Modello sono, a titolo esemplificativo, elencati di seguito in ordine di gravità crescente:

- A. violazione di regole o di procedure interne adottate in attuazione del Modello o ivi contenute (ad es., omissione di comunicazioni o false comunicazioni al Responsabile, ostacolo all'attività del Responsabile, omissione di controlli, etc.);
- B. violazione di prescrizioni dei Codici di condotta;
- C. comportamenti diretti al compimento di uno o più reati di rilevanza per il decreto, idonei ad esporre il **GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948** a qualsiasi forma di responsabilità

Le sanzioni vengono commisurate al livello di responsabilità ed autonomia operativa delle persone coinvolte, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico, all'intenzionalità e gravità del comportamento (misurabile in relazione al livello di rischio cui il **GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948** è esposto).

9 Sanzioni

I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione) sono definiti illeciti disciplinari.

Nei confronti dei **collaboratori retribuiti**, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- richiamo verbale per mancanze lievi;
- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
- multa in misura non eccedente l'importo di 5 ore di retribuzione;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15;
- risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell'Associazione, radiazione dello stesso.

Ai fini del precedente punto:

1. Incorre nel provvedimento disciplinare del **richiamo verbale** per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adottati, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna.

2. Incorre nel provvedimento disciplinare dell'**ammonizione scritta** il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adottati, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna.

3. Incorre nel provvedimento disciplinare della **multa** non eccedente l'importo di 5 ore della normale retribuzione il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l'efficacia del presente modello con comportamenti quali:

a) l'inosservanza dell'obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding); l'effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione;

b) la violazione delle misure adottate dall'Associazione volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante; la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell'ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive).

4. Incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 giorni il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l'importo di 5 ore della normale retribuzione e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello Organizzativo e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e/o violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante.

4. Incorre nel provvedimento disciplinare della **risoluzione del contratto senza preavviso** il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione

di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

Nel caso di **associati, tesserati dell'associazione** le sanzioni consistono in:

- RIMPROVERO VERBALE O SCRITTO;
- MULTA
- RECESSO dal tesseramento;
- ALLONTAMENTO dall'associazione
- PROPOSTA DI RADIAZIONE AGLI ORGANI COMPETENTI

Nei confronti dei **volontari dell'Associazione**, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- richiamo verbale per mancanze lievi;
- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni;
- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno;
- rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell'Associazione, radiazione dello stesso.

Per quanto concerne le fattispecie da considerare in via esemplificativa e non esaustiva si vedano quanto indicato nei punti 1 a 4 del presente articolo.

10 Ricorso in autotutela

Avverso i provvedimenti sanzionatori di cui al precedente art. 9, è ammesso, il ricorso in via di autotutela da indirizzarsi, in forma scritta entro il termine di 60 giorni dalla ricezione del provvedimento, esclusivamente a mezzo PEC, al Responsabile per la tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra forma di discriminazione e per conoscenza anche al Presidente del **GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948** il quale ne dà tempestiva conoscenza al Consiglio Direttivo.

La suddetta richiesta di riesame dovrà contenere, a pena di nullità, i seguenti dati obbligatori:

- dati anagrafici completi del ricorrente e del suo difensore (se nominato);
 - domicilio digitale PEC del ricorrente e del suo difensore (se nominato);
 - estremi dell'atto sanzionatorio avverso il quale è proposto il ricorso;
 - motivazioni in punta di diritto e di fatto che il ricorrente chiede di esaminare a propria difesa;
 - richiesta di sgravio parziale o totale della sanzione;
 - firma digitale dell'atto da parte del ricorrente (e del difensore se nominato)
 - procura alle liti (solo nel caso di nomina di un difensore)
- Debbono essere allegati al ricorso, in formato digitale:
- documenti di identità del ricorrente e del difensore (se nominato)
 - documenti che il ricorrente cita nell'atto a comprova delle proprie ragioni indicandoli come "allegati".

Il Responsabile, alla luce delle memorie e delle motivazioni addotte dal ricorrente decide, sentito il parere del Ufficio del Garante per la protezione dagli abusi e dalle condotte discriminatorie della Federazione, nel termine di 180 giorni dalla ricezione del ricorso, se accogliere la richiesta di sgravio parziale o totale dei provvedimenti sanzionatori irrogati ovvero se disporne, motivatamente,

il diniego. Della decisione è dato formale riscontro al ricorrente e al suo difensore (ove nominato) a mezzo di PEC indirizzata ai domicili digitali eletti nel ricorso.

Trascorso il termine di cui sopra, senza che il ricorrente abbia ricevuto formale e motivata risposta in ordine al ricorso proposto, esso si intende accolto totalmente secondo il principio del “silenzio-assenso”.

Nelle more del procedimento di riesame in autotutela, i provvedimenti sanzionatori di qualsiasi natura si intendono sospesi a tutti gli effetti, anche economici. L'atto sanzionatorio deve contenere - a pena di nullità, menzione del presente procedimento di autotutela e di tutte le modalità necessarie per un efficace esercizio del medesimo.

Codice di condotta dell'Associazione

La finalità del Codice di condotta.

La finalità del presente codice di condotta è di assicurare che lo sport promosso dal **GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948** rappresenti un'esperienza sicura in occasione degli allenamenti e delle competizioni.

Ambito di applicazione del Codice di condotta

Il Codice di condotta si applica a tutti gli eventi organizzati da **GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948 a.s.d.**, compresi quelli e non aperti al pubblico.

Tutti i Destinatari si impegnano a promuovere la parità di genere, il rispetto reciproco e l'inclusione in tutte le attività sportive.

Nessuna forma di discriminazione, molestia o comportamento sessista sarà tollerata sotto alcuna circostanza.

Condotte rilevanti

Costituiscono condotte rilevanti ai fini della valutazione di azioni disciplinari e/o del rinvio alla giustizia sportiva e associativa:

- a) tutte le condotte contrarie ai valori dello sport;
- b) tutti gli atti contrari al pudore secondo la sensibilità collettiva;
- c) tutti gli atti e i comportamenti che costituiscano, a prescindere dalle modalità espressive, discriminazione su base razziale, territoriale, etnica, sessuale e religiosa verso chicchessia;
- d) tutti gli atti e comportamenti che istighino alla violenza, anche in questo caso a prescindere dalle modalità espressive;
- e) tutte le azioni volte a denigrare, offendere o contestare incivilmente persone, autorità e istituzioni pubbliche o private;
- f) violazione dello Statuto e dei regolamenti, nonché dei codici di condotta, di volta in volta vigenti, del **GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948**.

L'elenco delle condotte oggetto del presente paragrafo non ha carattere esaustivo: saranno considerati violazione del Codice di condotta anche comportamenti o atti affini a quelli sopra elencati.

Modi di accertamento delle violazioni del Codice di condotta.

Il **GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948** può rilevare i comportamenti significativi ai fini dell'accertamento delle violazioni attraverso:

- le segnalazioni provenienti dagli ufficiali di gara;
- i post diffusi a mezzo degli Associati al network o altri strumenti online;
- la segnalazione attraverso mail o compilazione di moduli online da parte di propri/e tesserati/e e/o associati;
- altre fonti aperte, nel caso di fatti pubblicamente accertati.

Procedimenti e sanzioni

In caso di segnalazione di comportamenti di discriminazione razziale, il **GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948** avvia i procedimenti sulla base del proprio Modello di prevenzione, fino alla valutazione di procedimenti presso gli organi di giustizia sportiva e associativa, i quali potranno adottare le sanzioni previste.

Le sanzioni possono essere applicate anche congiuntamente, quando non incompatibili. Nel caso siano commesse con una sola condotta più violazioni è applicata la sanzione più grave prevista per le stesse.

L'adozione di sanzioni conseguenti alle violazioni del Codice di condotta prescinde da ogni ulteriore azione da parte degli organismi giurisdizionali, civili, penali e amministrativi nei confronti del/dei soggetto/i responsabile/i.

L'applicazione dei provvedimenti non pregiudica il diritto del **GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948** di agire dinanzi alle sedi giudiziarie competenti nei confronti dell'/gli autore/i della violazione.

Revisione e Aggiornamento

Questo codice di condotta sarà soggetto a periodiche revisioni, con cadenza quadriennale, per assicurare la sua efficacia e rilevanza continua.

Le eventuali modifiche o aggiornamenti verranno comunicati a tutti i membri dell'organizzazione e implementati tempestivamente.

Policy contro le discriminazioni di genere

1. Il **GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948 a.s.d.** è affiliato alla Fidal e condanna ogni fenomeno di razzismo e di discriminazione di qualsiasi genere, promuove attivamente la parità di genere in tutti gli aspetti delle sue attività sportive e promozionali
2. Tutti i dipendenti, le atlete e gli atleti, i tecnici, i dirigenti sportivi, i volontari e tutti i soggetti che instaurano con il **GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948** rapporti associativi e/o di tesseramento sono tenuti ad accettare e rispettarne lo Statuto, i codici di condotta e i regolamenti vigenti, confermando il ripudio di ogni discriminazione delle persone basata sul sesso, sulle razze, sulle lingue, sulle condizioni personali e sociali, sul credo religioso e politico.
3. Qualsiasi eventuale condotta discriminatoria posta in essere da qualsiasi soggetto associato/tesserato al **GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948** è passibile di sanzione.
4. In occasione delle competizioni, a tutti i livelli, la **A.S.D. GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948** si impegna a fare scrupolosamente rispettare tutte le disposizioni di legge e sportive già esistenti in materia di lotta al razzismo e ad ogni forma di discriminazione.
5. Tutte le iniziative del **GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948** nei confronti dei giovani sono improntate alla diffusione dei valori dello sport, tra cui quelli del rispetto reciproco e della tolleranza.
6. Eventuali e accertate condotte di matrice razzista tenute dai tesserati possono essere oggetto di provvedimenti disciplinari, anche di giustizia associativa, riservandosi il **GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948** anche il rinvio alla giustizia ordinaria, con la quale si impegna a collaborare per prevenire e perseguire comportamenti razzisti.
7. L' **A.S.D. GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948** si impegna a promuovere:
 - corsi di formazione sul tema del razzismo;
 - iniziative educative e promozionali contro il razzismo all'interno delle affiliate e a favore di tutte le figure di educatori sportivi;
 - campagne di comunicazione contro il razzismo, anche in cooperazione con altri soggetti istituzionali, sportivi e dell'associazionismo.

CODICE DI CONDOTTA contro le differenze di genere

1. Principi Fondamentali

- a. Tutti i membri dell'associazione **GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948** si impegnano a promuovere la parità di genere, il rispetto reciproco e l'inclusione in tutte le attività sportive.
- b. Nessuna forma di discriminazione, molestia o comportamento sessista sarà tollerata sotto alcuna circostanza.

2. Rispetto e Inclusione

- a. Tutti i partecipanti, indipendentemente dal genere, devono essere trattati con rispetto e dignità in ogni contesto sportivo.
- b. Gli allenatori, i dirigenti e tutti gli altri membri del **GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948** devono impegnarsi attivamente a creare un ambiente inclusivo dove tutti si sentano benvenuti e valorizzati.

3. Parità di Opportunità

- a. Ogni individuo ha il diritto di partecipare alle attività sportive senza essere discriminato sulla base del genere.
- b. L'organizzazione si impegna a fornire pari opportunità di formazione, sviluppo e partecipazione a tutti gli atleti e a tutte le atlete.

4. Prevenzione della Discriminazione e della Violenza

- a. La discriminazione di genere, sia essa diretta o indiretta, non sarà tollerata e sarà affrontata in conformità alle norme di giustizia associativa e alle leggi vigenti, nonché al Modello di prevenzione della **A.S.D. GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948**.
- b. L' **A.S.D. GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948** si impegna a prevenire e contrastare qualsiasi forma di violenza di genere o molestia sessuale, adottando politiche chiare e procedure di segnalazione efficaci.

5. Sensibilizzazione e Educazione

- a. promuovere la consapevolezza sui problemi legati alle differenze di genere e fornire formazione per combattere i pregiudizi e gli stereotipi;
- b. sostenere programmi educativi che incoraggino la partecipazione delle ragazze e delle donne nello sport e promuovano la leadership femminile nelle posizioni decisionali

6. Responsabilità e Sanzioni

- a. Ogni membro dell'organizzazione è responsabile del rispetto e dell'applicazione di questo codice di condotta e del Modello di prevenzione dell'Associazione.
- b. Le violazioni saranno affrontate con opportuni provvedimenti disciplinari, che potrebbero includere l'allontanamento temporaneo o definitivo dall'organizzazione, sulla base dello statuto, dei regolamenti e delle norme di volta in volta vigenti.

7. Revisione e Aggiornamento

- Questo codice di condotta sarà soggetto a periodiche revisioni per assicurare la sua efficacia e rilevanza continua.
- Le eventuali modifiche o aggiornamenti verranno comunicati a tutti i membri dell'organizzazione e implementati tempestivamente.

Policy per la promozione della parità di genere

1. Impegno per la Parità di Genere

Il direttivo, gli Associati ed i Tesserati della **A.S.D. GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948** si impegnano a promuovere attivamente la parità di genere in tutti gli aspetti delle sue attività sportive e promozionali.

Per “pari opportunità” s’intende l’assenza di ostacoli alla partecipazione alle attività di un qualsiasi individuo per ragioni connesse al genere, alla religione ed alle convinzioni personali e politiche, all’origine etnica, alla disabilità, all’età e all’orientamento sessuale. Per “discriminazione” si intende qualsiasi atto, comportamento, disposizione, criterio, prassi o patto che, in riferimento alla sfera personale e sociale (genere, età, orientamento sessuale, origine etnica, caratteristiche somatiche, disabilità, religione, lingua, opinioni personali e politiche), produca un effetto pregiudizievole (discriminazione diretta) o una situazione di particolare svantaggio (discriminazione indiretta).

Per “molestia” si intende qualsiasi azione, omissione o comportamento, verbale e non, che rechi offesa alla persona, alla sua professionalità, alle sue capacità o alla sua integrità psico-fisica e che possa condizionare negativamente le relazioni associative o che degradi il clima all’interno del **GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948**, ivi incluse le forme di violenza morale e psicologica esercitate all’interno degli spazi sociali.

Per “molestia sessuale” s’intende ogni atto o comportamento, anche verbale, a connotazione sessuale o comunque basato sul sesso, che sia indesiderato e che arrechi offesa alla dignità e libertà della persona che lo subisce, ovvero sia suscettibile di creare un ambiente intimidatorio, ostile o umiliante nei suoi confronti. In particolare, rientrano nella tipologia della molestia sessuale comportamenti quali:

- richieste esplicite od implicite di prestazioni sessuali o attenzioni a sfondo sessuale non gradite e offensive per chi ne è oggetto;
- minacce, discriminazioni e ricatti, subiti per aver respinto comportamenti a sfondo sessuale;
- contatti fisici fastidiosi o indesiderati;
- apprezzamenti verbali offensivi sul corpo o sulla sessualità, oppure sull’abbigliamento;
- gesti o ammiccamenti sconvenienti e/o provocatori a sfondo sessuale;
- esposizioni nei luoghi sociali di materiale pornografico;
- scritti ed espressioni verbali sulla presunta inferiorità della persona, in quanto appartenente ad un determinato sesso o denigratori in ragione della diversità di espressione della sessualità;
- o scambio di immagini e fotografie di tesserati/e alla associazione che abbiano un contenuto allusivo o un rinvio alla sfera sessuale;

2. Rispetto dei Diritti e delle Differenze

La **A.S.D. GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948** riconosce e rispetta i diritti di tutti gli individui, indipendentemente dal genere e si impegna a trattare le persone in modo equo e rispettoso.

3. Accesso e Partecipazione Equa

La **A.S.D. GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948** garantisce l'accesso equo e la partecipazione inclusiva di uomini e donne a tutte le iniziative sportive, programmi educativi e opportunità di sviluppo.

4. Promozione della Leadership Femminile

La **A.S.D. GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948** favorisce attivamente la partecipazione delle donne in ruoli di leadership e decisionali all'interno dell'organizzazione, incoraggiando la diversità e l'inclusione.

5. Prevenzione della Discriminazione e della Violenza

La **A.S.D. GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948** adotta misure preventive per contrastare la discriminazione di genere, la violenza e la molestia sessuale, fornendo supporto e risorse a coloro che ne sono vittime.

6. Formazione e Sensibilizzazione

La **A.S.D. GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948** offre formazione e sensibilizzazione sulle questioni di genere e promuove una cultura organizzativa che rifiuti ogni pratica discriminatoria.

7. Trasparenza e Responsabilità

La **A.S.D. GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948** assicura trasparenza e responsabilità nella gestione delle questioni di genere, accogliendo segnalazioni di comportamenti discriminatori e affrontandoli tempestivamente.

8. Collaborazione con Partner e Stakeholder

La **A.S.D. GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948** collabora con partner, istituzioni e stakeholder per promuovere la parità di genere e condividere le migliori pratiche nel settore sportivo.

9. Monitoraggio e Valutazione

La **A.S.D. GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948** si impegna a monitorare costantemente l'attuazione delle politiche sulla parità di genere e a valutare regolarmente i progressi verso gli obiettivi di inclusione e diversità.

10. Continuo Miglioramento

La **A.S.D. GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948** si impegna a migliorare continuamente le proprie politiche e pratiche sulla parità di genere, al fine di creare un ambiente sportivo sempre più equo, inclusivo e rispettoso.

Child Safeguarding Policy

L'associazione sportiva **GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948** rivolge la sua attività prevalentemente ad atleti giovani, in particolare minorenni, l'educazione tramite lo sport è la principale mission dell'associazione. A tal fine l'A.S.D. si premunisce di attivare un sistema di prevenzione e di promozione a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza: Child Safeguarding Policy – CSP per eventuali eventi o tesseramenti futuri

Le figure adulte di riferimento, nel progetto del **GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948**, sono chiamate ad un'attenzione seria e profonda verso gli eventuali giovani atleti. Perché il loro ruolo non è semplicemente quello di crescere campioni sportivi ma, prima di tutto, quello di permettere ai più giovani una più ampia conoscenza di sé stessi, delle potenzialità e dei limiti del proprio corpo imparando a valorizzarlo, permettendo loro anche di sperimentare socialità, rispetto, onestà, altruismo e tutti quei valori che appartengono al nostro essere uomini e donne.

L'associazione con il suo direttivo, i suoi soci, i volontari, i parenti ed ogni persona che rappresenti l'associazione in un'ottica di salvaguardia, cura e protezione dei bambini, bambine e adolescenti, s'impegna ad assicurare:

1. Sensibilizzazione e formazione

la piena consapevolezza delle problematiche legate a qualunque forma di abuso e violenza nei confronti dei minori.

2. Prevenzione

creazione di un ambiente in cui i diritti dei minori siano sempre tutelati e i possibili abusi prevenuti.

3. Segnalazione:

che ognuno sappia individuare con estrema chiarezza quando diventa necessario segnalare un sospetto di possibile abuso e quali azioni intraprendere in tale situazione. Di conseguenza s'impegna ad assicurare un intervento efficace in risposta ad una segnalazione di abuso.

Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

La A.S.D. nomina il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi.

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dovrà partecipare agli eventuali seminari informativi e formativi organizzati e/o promossi dalla FIDAL o da altre associazioni deputate.

DEFINIZIONI E AMBITO della CSP

costituiscono comportamenti rilevanti, da evitare e prevenire:

abuso psicologico	Per abuso psicologico si intende denigrare, umiliare, respingere, isolare, intimidire, aggredire verbalmente e qualsiasi altro comportamento teso a ledere l'autostima del/la tesserato/a.
abuso fisico	Per abuso fisico si intende qualsiasi atto deliberato e sgradito che possa causare, in senso reale o potenziale, danni fisici e/o traumi volontari o, in ogni caso, danni alla salute. L'abuso può anche configurarsi nel costringere l'atleta a carichi di lavoro inadeguati all'età, al genere, e alla struttura e capacità fisica oppure anche la costrizione a doversi allenare anche da infortunato o comunque dolorante. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscano il consumo forzato di alcool o sostanze dopanti di vario genere vietate dalle norme vigenti.
molestie e abusi sessuali	Per molestie o abusi sessuali si intende qualsiasi condotta fisica, psicologica o verbale, avente connotazione sessuale, non desiderata o il cui consenso è forzato, manipolato o addirittura negato. La molestia e l'abuso possono avere origine anche da altri elementi discriminatori quali: razza, religione, colore, credo, origine etnica, caratteristiche fisiche, genere, orientamento sessuale, disabilità, età, status socioeconomico e capacità atletiche.
bullismo e comportamenti discriminatori	Per bullismo si intende qualsiasi comportamento aggressivo da parte di uno o più soggetti, tenuto personalmente oppure attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, che tende ad infliggere una sofferenza psicologica e fisica o a provocare l'isolamento sociale di qualsiasi persona iscritta all'associazione, sia che si tratti di caso isolato sia di atti ripetuti nel tempo.
omissione negligente di assistenza (c.d. "neglect")	Per omissione negligente di assistenza (c.d. "neglect") si intende il mancato intervento di un Dirigente, Tecnico o di qualsiasi Tesserato/a, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, nonostante la venuta a conoscenza di uno degli eventi sopracitati.

CRITERI DI ATTUAZIONE

Diffusione e sensibilizzazione

L'associazione garantisce un'ampia diffusione della CSP, della relativa Procedura e del Codice di comportamento.

La diffusione è gestita in modo da assicurare che la Policy ed il Codice di Comportamento siano pienamente compresi.

Selezione e assunzione di personale subordinato e parasubordinato

L'eventuale selezione e l'assunzione del personale o di altri collaboratori deve riflettere l'impegno della A.S.D. nella tutela dei bambini, delle bambine e degli adolescenti, garantendo che vengano adottati controlli e procedure atti ad escludere chiunque non sia ritenuto idoneo a lavorare con i minori.

L’A.S.D. prima di assegnare un incarico che preveda contatti diretti e persistenti con i minori, deve procedere alla preventiva acquisizione dei certificati del Casellario Giudiziale attestanti l’assenza di condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale e di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ai sensi del D. Lgs. N. 39/2014 in attuazione della Direttiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e della pornografia minorile.

In caso di incarichi formalizzati prima dell’entrata in vigore della suindicata legislazione la A.S.D. procederà comunque all’acquisizione dei suddetti certificati.

Ogni collaboratore, dirigente, socio e volontario che svolge la propria attività per l’Associazione a contatto con minori deve visionare e sottoscrivere il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, rispettandone ogni singola parte.

Formazione

Il personale della A.S.D. e i suoi rappresentanti, in relazione allo specifico ruolo all’interno dell’organizzazione, devono essere supportati nello sviluppare competenze, conoscenze ed esperienze rispetto alla gestione della tutela dei bambini, delle bambine e degli adolescenti.

Valutazione e identificazione dei rischi

Tutte le attività condotte dalla A.S.D. che coinvolgono bambini, bambine o adolescenti, devono essere preventivamente valutate per garantire che qualsiasi rischio per la tutela dei minori possa essere preventivamente identificato e vengano sviluppati sistemi di controllo adeguati.

CODICE DI CONDOTTA Child Safeguarding Policy

Chiunque sia associato/tesserato alla **A.S.D. GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948**, e i **parenti degli atleti minorenni** sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti, nello svolgimento delle attività sociali, organizzative, dirigenziali, tecniche, sportive, formative, ecc., alle linee guida di seguito indicate e che rappresentano un riferimento per una promozione attiva di buone condotte e pratiche.

1. usare un linguaggio positivo e motivante valorizzando i risultati, anche parziali, raggiunti dai minori;
2. favorire un clima accogliente dell'unicità di ciascun minore, cosicché possa sentirsi parte essenziale della società sportiva;
3. comunicare con i minori valorizzando le loro capacità e le loro competenze; discutere insieme dei loro diritti, di cosa è accettabile, di cosa non lo è e di cosa possono fare nel caso in cui dovesse emergere un qualsiasi problema;
4. rispettare e tutelare i diritti, la dignità e il valore di tutte le atlete e di tutti gli atleti coinvolti, indipendentemente dalla loro età, razza, colore della pelle, origine etnica, nazionale o sociale, sesso, disabilità, lingua, religione, opinione politica, stato sociale, orientamento sessuale o qualsiasi altra ragione;
5. spiegare in modo chiaro a tesserati/e che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona;
6. aggiornarsi costantemente sulle conoscenze necessarie per adempiere al meglio alle mansioni assegnate e sul tema della tutela dei minori ^[1]_[SEP]
7. rispettare la Policy di tutela dei minori, considerare il benessere, la sicurezza e il divertimento di tutti gli atleti e di tutte le atlete al di sopra ogni altra cosa;
8. combattere e prevenire qualsiasi forma di bullismo tra i minori;
9. non impegnarsi in attività sessuali o avere un rapporto sessuale con atleti/e di età inferiore ai 18 anni e non fare commenti sessualmente allusivi, mostrando un comportamento sempre rispettoso e discreto;
10. stringere un'alleanza educativa con i genitori al fine di fare squadra per la crescita e la tutela dei giovani atleti;
11. rispettare la privacy dei minori;
12. non acquisire, detenere e pubblicare fotografie o divulgare altre informazioni sui bambini e sui ragazzi o sulle loro famiglie su qualsiasi supporto cartaceo ovvero digitale (es. social media personali o del club/organizzazione, siti web, strumenti di comunicazione online personali, ecc.) in assenza della relativa liberatoria sottoscritta dai genitori o dai tutori al fine di poter conservare e/o utilizzare tale materiale prodotto;
13. ricordare a tutti, soprattutto a bambini/e, ragazzi/e che si gioca per divertirsi e che il divertimento è essenziale, che la vittoria non è il fine ultimo ma una parte dell'esperienza e del divertimento;
14. garantire sempre un tempo di gioco soddisfacente per tutti;
15. riservare ad ogni tesserato/a adeguati attenzione, impegno, rispetto e dignità;
16. prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, in particolare a circostanze che riguardino minorenni, segnalando in tal caso e senza ritardo la situazione agli esercenti la responsabilità genitoriale;

17. durante gli allenamenti è opportuno prevenire, con azioni di sensibilizzazione e controllo, tutti i comportamenti e le condotte che possano generare qualsiasi forma di abuso, discriminazione, esclusione, ecc.;
18. organizzare il lavoro, le partite, il luogo di allenamento e le attività in trasferta in modo tale da minimizzare i rischi;
19. programmare allenamenti adeguati allo sviluppo fisico, sportivo ed emotivo di ogni tesserato/a, tenendo in considerazione anche i suoi interessi e bisogni;
20. essere ragionevoli nelle richieste di tempo, promuovendo impegno ed entusiasmo, ricordando che i destinatari degli insegnamenti sono bambini/e, ragazzi/e che hanno anche altri interessi e impegni;
21. definire programmazione e durata degli impegni tenendo conto delle età di ciascun atleta;
22. essere un esempio per ogni atleta, soprattutto se minori, anche tenendo modelli comportamentali confacenti all'ambiente sportivo e agonistico;
23. trattare tutti in egual modo, ponendo la medesima attenzione e dedicando lo stesso tempo, rispetto e dignità sia ai più talentuosi che ai meno dotati;
24. evitare per quanto possibile i contatti fisici con i minori, ove siano necessari per l'insegnamento di una tecnica, operando preferibilmente in presenza di testimoni. Comunque, il contatto fisico non deve essere invasivo e/o molesto;
25. non utilizzare ed impedire l'utilizzo di sostanze proibite;
26. Organizzare gli allenamenti in modo tale da minimizzare i rischi e da evitare comportamenti come urlare, colpire, assalire fisicamente o abusare fisicamente o psicologicamente di un minore; è ammesso alzare la voce solo per incitare sotto il profilo sportivo o richiamare al fine di prevenire situazioni di rischio e pericolo;
27. presso le strutture in gestione o in uso devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio;
28. durante le sessioni di allenamento o di prova è consentito l'accesso agli spogliatoi esclusivamente agli atleti e alle atlete della associazione;
29. gli allenatori/tecnici/dirigenti di sesso differente da quello degli atleti non possono entrare negli spogliatoi, se non dopo l'avvenuta vestizione dei medesimi e solo se accompagnati da altro allenatore/tecnico/dirigente;
30. garantire sempre l'accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso alla A.S.D. durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati e tesserate minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati;
31. durante le sessioni di allenamento o di prova non è consentito l'accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e comunque solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate sotto i 7 anni di età o con disabilità motoria o intellettuale/relazionale; in caso il genitore/accompagnatore sia di sesso diverso dal minore accompagnato, lo stesso non potrà comunque entrare negli spogliatoi;
32. i genitori o accompagnatori di sesso differente dal minore atleta, non possono entrare negli spogliatoi. Eventuali esigenze legate alla vestizione dell'abbigliamento tecnico sono gestite dal personale autorizzato della A.S.D.;
33. ai responsabili designati dalla A.S.D. è consentita la vigilanza degli spogliatoi al termine delle gare o degli allenamenti, affinché sia lasciato in ordine e pulito. È altresì possibile la vigilanza su atleti/e affinché non assumano atteggiamenti inopportuno all'interno dello spogliatoio o danneggino lo stesso. In ogni caso,

eventuali azioni di vigilanza dovranno avvenire secondo procedure rispettose della privacy, delle esigenze e delle specificità di ogni atleta.

34. in caso di necessità, fermo restando il tempestivo allertamento del servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l'accesso all'infermeria è consentito al medico sociale o, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un'altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera).
35. in caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l'atleta e l'accompagnatore.
36. in occasione delle trasferte, è opportuno porre attenzione a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sono da adottare cautele ancora maggiori e devono essere acquisite tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale;
37. durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello;
38. durante le trasferte, gli accompagnatori sono responsabili della sicurezza e del benessere degli atleti dal momento che vengono affidati loro dai genitori fino al ritorno a casa;
39. in caso di pernottamento, non deve mai essere prevista la possibilità che a un minore venga assegnata una camera in condivisione con un operatore sportivo (salve particolari e comprovate esigenze e nulla osta da parte di genitori o tutori) a meno che non vi sia un legame di parentela tra il minore e l'adulto.
40. in occasione delle trasferte che prevedano pernottamenti, la A.S.D. invia ai genitori un programma dettagliato e tutte le informazioni necessarie circa l'organizzazione dell'attività/evento e si impegna a fornire tempestivamente ai genitori degli atleti un programma dettagliato e tutte le informazioni complete e corrette che siano necessarie per l'organizzazione dell'attività/evento;

Questa lista non è esaustiva o esclusiva. Il principio è che tutti gli interessati devono evitare azioni o comportamenti che possano essere inappropriati o potenzialmente abusivi nei riguardi dei minori.

Bassano del Grappa, 12 Agosto 2024